




REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE  
SERVIZIO 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico

**IL DIRIGENTE**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;  
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;  
Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;  
Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;  
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;  
Vista la Legge n.288 del 4/08/1989;  
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;  
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;  
Vista la Circolare congiunta degli Assessorati Regionali Territorio e Ambiente e Industria n. 17298 del 13/07/1991, con la quale vengono individuate le competenze per l'applicazione dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 nell'ambito della Regione Siciliana;  
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente 21/12/1995, recante disposizioni sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;  
Visto il D.A. n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, di approvazione del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della Provincia di Siracusa, ed in particolare le schede A1-4/B, A1-5/B ed A1-6/B dell'Appendice A all'Allegato A dello stesso;  
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";  
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recanti direttive per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/88;  
Visto il proprio Decreto n. 762/17 del 30/12/1999 con cui è stata concessa alla Ditta ENEL S.p.A., con sede legale in Roma via G.B. Martini 3, l'autorizzazione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 17 del D.P.R. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Contrada Bufalaro, del Comune di Augusta (SR);  
Vista l'istanza del 16/01/2002 ed i relativi allegati tecnici, con la quale la ditta ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita 125, ha chiesto l'aggiornamento del progetto di adeguamento ambientale delle tre sezioni da 70 Mw ciascuna della centrale termoelettrica di Augusta (SR) approvato da questo Assessorato con D.A. n. 762/17 del 30/12/1999;  
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 19/02/2002, trasmesso con la nota prot. n. 115/02 del 20/02/2002;  
Vista la documentazione presentata dalla Ditta, allegata al suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, costituita da:



- 1) Istanza prot. n. EP/P2002000119 del 16/01/2002 della ditta ENEL Produzione con allegati:
  - 1.1 - Nota ENEL prot. n. EP/P2000005439 datata 13/12/2000;
  - 1.2 - Nota ENEL prot. n. EP/P2001003588 datata 13/09/2001;
  - 1.3 - Nota Comitato di Coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo-Augusta-Melilli-Florida-Solarino-Siracusa, prot. n. 386 del 10/10/2001;
- 2) Nota ENEL prot. n. EP/P2002000408 datata 04/02/2002;
- 3) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà datata 16/01/2002;
- 4) Allegato tecnico 1.1 - Corografia scala 1:25000;
- 5) Allegato tecnico 1.2 - Planimetria generale scala 1:1000;
- 6) Allegato tecnico 1.3 - Quadro riassuntivo delle emissioni;
- 7) Allegato tecnico 1.4 - Quadro riassuntivo dei serbatoi;
- 8) Allegato tecnico 2.1 - Relazione tecnica;
- 9) Allegato tecnico 3.1 - Scheda descrittiva dei punti di emissione;
- 10) Allegato tecnico 3.2 - Scheda descrittiva impianti di abbattimento;
- 11) Progetto di adeguamento ambientale con allegati:
  - 11.1 - Scheda tecnica punti di emissione;
  - 11.4 - Scheda tecnica ciclone
  - 11.9 - Scheda tecnica impianto termico
  - 11.10 - Quadro riassuntivo delle emissioni;
  - 11.11 - Quadro riassuntivo dei serbatoi;
- 12) Relazione sul rispetto dei limiti di emissione dei microinquinanti per le sezioni termoelettriche di ENEL Produzione;

Visto il parere espresso dal Comitato di Coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Florida, Solarino, Siracusa, nella seduta del 04/03/2002 trasmesso con fax il 20/05/2002 ed assunto al protocollo dello scrivente Assessorato al n. 29578 del 20/05/2002;

Ritenuto di poter procedere alla modifica del D.A. n. 762/17 del 30/12/1999 nella parte degli elaborati allegati al provvedimento, che sono sostituiti da quelli che si approvano con il presente provvedimento;

#### DECRETA


Art. 1 - Il D.A. n. 762/17 del 30/12/1999 viene sostituito dal presente provvedimento.

Art. 2 - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 17, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203, è concessa alla ditta ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita 125, l'autorizzazione provvisoria per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento per la produzione di energia termoelettrica sito in Contrada Bufaloro, del Comune di Augusta (SR);

Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa elencati, che costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono quelli allegati al D.A. n. 762/17 del 30/12/1999.

Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limiti di emissione:

- Biossido di zolfo: 1700 mg/Nmc
- Ossido di azoto: 650 mg/Nmc
- Polveri: 50 mg/Nmc
- Monossido di carbonio: 250 mg/Nmc
- Si applicano i paragrafi 1.1 e 1.2 dell'allegato 1 al D.M. 12/07/1990;
- Il paragrafo 2 dell'allegato 1 al D.M. 12/07/1990 si applica con i seguenti limiti di classe:



- Sostanze appartenenti alla classe I: 0,2 mg/Nmc
- Sostanze appartenenti alla classe II: 2 mg/Nmc
- Sostanze appartenenti alla classe III: 10 mg/Nmc

- Cloro: 5 mg/Nmc
- Idrogeno solforato: 5 mg/Nmc
- Bromo e i suoi composti  
(espressi come acido bromidrico): 5 mg/Nmc
- Fluoro e i suoi composti  
(espressi come acido fluoridrico): 5 mg/Nmc
- Ammoniaca e composti a base di cloro  
(espressi come acido cloridrico): 100 mg/Nmc
- Sostanze organiche volatili  
(esprese come carbonio totale): 300 mg/Nmc

Tutti i valori di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% e al volume di effluente gassoso corrispondente a condizioni fisiche normali (0° C e 0,1013 Mpa) e previa detrazione del tenore di vapore acqueo. Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento, i valori di emissione devono essere calcolati con la formula prevista al n. 1 del par. B dell'allegato 3/A-Grandi impianti di combustione - del D.M. 12/07/1990.

Salvo quanto disposto all'ultima linea del paragrafo C dell'allegato 3/A - Grandi impianti di combustione - del D.M. 12/07/1990, i valori di emissione di biossido di zolfo, ossidi d'azoto, polveri e monossido di carbonio vanno calcolati come valori medi mensili delle medie orarie; ai fini del predetto calcolo vanno considerati solo i periodi di effettivo funzionamento dell'impianto. I restanti valori di emissione vanno calcolati come concentrazione media oraria.

I suddetti limiti di emissione non si applicano durante i periodi di fermata e di avviamento dell'impianto intesi come arco temporale in cui vengono effettuate quelle operazioni occorrenti per passare dal minimo tecnico operativo alla condizione di caldaia spenta e viceversa. In detti periodi si prescrive l'utilizzo di combustibili con contenuto di zolfo inferiore all'1%.


**Art. 4 -** Si prescrive il controllo in continuo delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi d'azoto, polveri e monossido di carbonio a tal fine, su ciascuno scarico dovranno essere installati misuratori in continuo per i predetti parametri nonché per la portata di effluente gassoso, per la temperatura e per l'ossigeno libero.

I tabulati relativi ai valori orari di tutte le misure effettuate in continuo dovranno essere trasmessi, con cadenza almeno trimestrale all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3° -, alla Provincia Regionale e al Laboratorio d'Igiene e Profilassi - Reparto Chimico - di Siracusa, e dovranno contenere i valori associati di carico generato e di portata del combustibile.

Con cadenza semestrale la Ditta procederà alla calibrazione delle apparecchiature per la misura in continuo delle emissioni ed effettuerà, con la modalità prevista al 4° comma dell'art. 4 del D.M. 12/07/1990, la misura delle altre emissioni inquinanti sopraelencate, dandone congruo preavviso all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3° -, alla Provincia Regionale e al Laboratorio d'Igiene e Profilassi - Reparto Chimico - di Siracusa, e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col Decreto Assessoriale n.31/17 del 25/01/99.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.



l'Organo di controllo effettuerà, con periodicità almeno semestrale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art. 4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.


Art. 5 - La presente autorizzazione è provvisoria, nelle more dell'adeguamento dell'impianto da realizzarsi secondo i criteri temporali individuati alla lett. C, comma 2, dell'allegato 3/A del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12/07/1990 e alle schede A1-4/B, A1-5/B ed A1-6/B dell'Appendice A all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995; essa si intenderà definitiva solamente dopo la comunicazione da parte della ditta di avere realizzato in ogni sua parte l'adeguamento delle emissioni nonché quanto prescritto nel presente decreto e dopo l'accertamento, da parte dell'Organo di controllo preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra. Fino alla data dell'avvenuto adeguamento dovranno essere adottate, da parte della ditta, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed integralmente sul sito web dell'A.R.T.A.

Palermo, li

23 MAG. 2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giacchino Genchi)



REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

Assessorato Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Territorio e Ambiente  
Servizio 3 - Tutela dall'Inquinamento  
Atmosferico, Acustico e Elettromagnetico

PROT. N. 31407

del

24 MAG. 2002

OGGETTO: Notifica D.R.S. 308 del 23/5/2002 CTE ENEL di Augusta

All'ENEL Produzione SpA  
ROMA

Si notifica a tutti gli effetti di legge il D.R.S. n. 308 del 23/5/2002.

Il Dirigente del Servizio

Dott. *Giacchino Genchi*